



# COMUNE DI UDINE

N. **80** d'ord.

OGGETTO: **Variante n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla revisione e reiterazione dei vincoli conformativi ed espropriativi con aggiornamento cartografico. – Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni pervenute ai termini di legge – Approvazione.**

## Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **14 dicembre 2020** alle ore 17:00 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Vice Segretario Generale avv. Marina Del Giudice** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI on. Pietro, Sindaco		22	LIGUORI dott.ssa Simona	A
2	ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico		23	MARIONI dott.ssa Elisabetta	
3	BARILLARI dott. Giovanni		24	MARSICO rag. Giovanni	
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MARTINES dott. Vincenzo	
5	BATTAGLIA dott.ssa Elisa		26	MELONI dott.ssa Eleonora	
6	BERTI dott. Enrico		27	MICHELINI rag. Loris	
7	BERTOSSI dott. Enrico		28	PATTI dott. Lorenzo	A
8	BORTOLIN dott. Mirko		29	PAVAN sig. Carlo	
9	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria		30	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
10	CIANI sig. Alessandro		31	PIRONE dott. Federico Angelo	
11	CIGOLOTTI sig. Fabrizio		32	PITTIONI sig. Antonio	
12	CUNTA sig. Andrea		33	PITTONI sen. Mario	A
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	DELLA NEGRA geom. Gianfranco		35	RIZZA sig. Riccardo Salvatore	
15	FORAMITTI dott. Paolo		36	ROSSO dott.ssa Sara	A
16	FRANZ dott. Maurizio		37	SCALETARIS avv. Pierenrico	A
17	GIACOMELLO rag. Carlo		38	VALENTINI sig. Marco	
18	GOVETTO avv. Giovanni		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	IOAN dott.ssa Lorenza		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LAUDICINA dott.ssa Francesca		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	LIANO rag. Domenico				

Presenti N. 36

Assenti  
Giustificati N. 0

Assenti N. 5

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOTTI sig. Fabrizio, FALCONE sig. Antonio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana.

Il giorno 14 dicembre 2020, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio comunale, convocato a termini di regolamento, attraverso un sistema di videoconferenza mediante la Piattaforma Consigli.Cloud, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e secondo le prescrizioni impartite all'inizio della seduta dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;
- che ad oggi risultano in vigore le varianti comprese fino al n. 26 ed adottate le varianti n. 27 e la presente;
- che in particolare con deliberazione n. 55 d'ord. del Consiglio Comunale in data 27 luglio 2020, divenuta esecutiva a termini di legge, è stata adottata la variante n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 63 sexsies commi f) g) ed h) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 relativa alla revisione e reiterazione dei vincoli conformativi ed espropriativi con aggiornamento cartografico;
- che gli elaborati cartografici della variante sono stati riveduti e corretti per effetto degli aggiornamenti degli elementi dei fogli catastali senza apportare variazioni alle destinazioni urbanistiche delle aree se non per le parti interessate dall'argomento principale dei vincoli in oggetto;
- che la deliberazione anzidetta, unitamente agli elaborati di variante, è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 19 agosto 2020 al giorno 29 settembre 2020;
- che l'avviso di adozione della variante e del successivo deposito è stato inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 19 agosto 2020;
- che l'avviso di adozione e deposito della variante è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Udine dal giorno 19 agosto 2020 al giorno 29 settembre 2020, ed inserito sul sito web comunale [www.comune.udine.it](http://www.comune.udine.it) dal giorno 19 agosto 2020 e per tutta la durata della pubblicazione a termini di legge;

- che durante il suddetto periodo di deposito sono pervenute N. 3 osservazioni, come risulta dalla dichiarazione del U. Org. Segreteria Generale – U.O. Archivio e Protocollo n. A.P. 0000965 in data 08 ottobre 2020 prot. N. PI/C 0004449 del 08/10/2020;
- che, ai sensi del D.Lgs 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la delibera di adozione, unitamente agli elaborati di variante, è stata inserita sul sito web comunale; e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e sono tuttora presenti, gli atti e i documenti della variante, compresi quelli relativi al procedimento di VAS;

DATO ATTO che con delibera n 59 d’ord. del 28 settembre 2020 il Consiglio Comunale ha deliberato favorevolmente all’apposizione da parte della Regione del preordinato all’espropriazione delle aree necessarie a realizzare gli interventi finalizzati al declassamento a 24 bar del metanodotto Mestre-Trieste per il tratto riguardante il Comune di Udine;

VISTO che con nota in data 23 settembre 2020, prot. n. 0113547-P/GEN/ASUFC, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di Prevenzione – SOC di Igiene e Sanità Pubblica, ha espresso parere favorevole in merito allo strumento urbanistico in argomento.

DATO ATTO che la presente variante giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte terza del D.Lgs.n. 42/2004 e che quindi con nota prot. n. PG/U 0102356 del 08/09/2020 è stata interpellata la competente struttura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de Friuli Venezia Giulia;

VISTO che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n.19093 in data 26 novembre 2020, ha comunicato, per quanto di competenza “*esprime parere positivo alla variante n. 28 al PRGC*”, salvo l’esercizio delle funzioni di tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004n. 42 s.m.i.;

VISTA la Relazione sugli aspetti paesaggistici della variante redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 e allegata alla Relazione di Variante redatta in data 15 giugno 2020 dal Servizio Edilizia Privata e Urbanistica - U.Org. Gestione Urbanistica a firma dell’arch. Eddi Dalla Betta e dell’arch. Raffaele Shaurli;

PRESO ATTO che non risulta vi siano elementi che rendano necessarie le intese previste dall’art. 63 sexies comma 4, lettera b) della L.R. 23 febbraio 2007 n.5 e s.m.i.;

ACCERTATO che la variante in argomento costituisce “variante di livello comunale” trattandosi di variante finalizzata a:

- a) l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

- b) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
- c) apportare le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

come previsto al primo comma, lettere f), g) e h) dell'articolo 63 sexies della Lr: 5/2007 e s.m.i.;

RICORDATO che in fase di adozione della variante in argomento, il Consiglio Comunale ha stabilito che prima dell'approvazione definitiva della variante medesima "... dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte della Autorità competente, identificata nella Giunta Comunale";

VISTA la deliberazione giuntale n. 362 d'ord. in data 3 novembre 2020 della Giunta Comunale intesa a stabilire l'esclusione della variante n. 28 al PRGC dalla procedura della valutazione ambientale strategica;

RILEVATO che tale provvedimento di esclusione diviene efficace solo contestualmente alla condivisione da parte dell'autorità procedente, condivisione che viene sancita con il presente atto deliberativo consiliare;

DATO ATTO che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopracitato si adempie nella sostanza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze;

VISTA la Legge 23 febbraio 2007, n. 5;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica arch. Eddi Dalla Betta e conservato agli atti presso l'Ufficio proponente,

## D E L I B E R A

- 1) di controdedurre alle osservazioni/opposizioni pervenute avverso la variante in argomento pronunciandosi come segue:

OSSERVAZIONE OPPOSIZIONE N.1 (PROT. PG/E 0110134)

### RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE / OPPOSIZIONE

I terreni della ditta proprietaria ricadono nella scheda norma D2.01 destinata a insediamenti artigianali e industriali di nuova previsione, confermata in sede di adozione della presente variante.

La scrivente chiede che venga superata la previsione di scheda norma soggetta a pianificazione attuativa in ragione di una più idonea zona destinata a servizi tecnologici attuabile mediante intervento convenzionato con realizzazione di opere di urbanizzazione e cessione di aree senza necessità di Piano Attuativo considerato come “aggravio burocratico”.

#### CONTRODEDUZIONE

L’osservazione presentata riguarda il terreno situato a nord della città a fianco della linea ferroviaria Udine-Tarvisio; l’area non risulta urbanizzata se non per la sistemazione della viabilità esistente: infatti è stata da poco asfaltata.

La proprietà inoltre ha presentato in data 29 luglio 2016 istanza di parere preventivo di Piano Attuativo Comunale (PAC) per la suddivisione dell’area in 9 lotti; successivamente a questa istanza però non è seguita la presentazione del Piano definitivo così che non vi è la possibilità di presentare istanze di costruzione.

Va sottolineato che l’ambito individuato quale scheda norma D2.01 oltre ad essere in gran parte di proprietà della società osservante risulta anche di proprietà di un’altra ditta che non ha manifestato opposizioni a quanto previsto dal PRGC.

Considerato che l’area in oggetto non è tutta della proprietà ricorrente, ha complessivamente una estensione di oltre otto ettari (mq 81.469), con una indubbia complessità organizzativa e di urbanizzazione ed inoltre per essere usufruita andrà suddivisa in lotti, come preannunciato nello studio preliminare del 2016, si ribadisce che quale strumento ulteriore di idonea pianificazione particolareggiata dell’area sia la redazione del Piano Attuativo Comunale PAC; di conseguenza l’osservazione/opposizione viene respinta.

#### OSSERVAZIONE OPPOSIZIONE N.2 (PROT. PG/E 110983)

#### RIASSUNTO DELL’OSSERVAZIONE / OPPOSIZIONE

I proprietari del terreno comunicano che ritengono “ingiustificata e penalizzante” la variazione di destinazione urbanistica del proprio terreno, prima vincolato per le attrezzature collettive comprensoriali destinate all’università (Pu) ed ora con la variante di revisione e reiterazione dei vincoli, trasformato in ambito agricolo soggetto a strategie di piano (E8).

Vengono addotte le seguenti motivazioni:

- 1) Il vincolo espropriativo posto sulla particella di proprietà è stato fino ad oggi ripetutamente reiterato per assicurare lo sviluppo del Polo Universitario attraverso i Piani Particolareggiati regolarmente approvati dal Comune;

- 2) Il terreno in argomento fino all'imposizione del vincolo con la variante al PRGC del 1977, risultava a destinazione residenziale estensiva, quindi il valore per l'indennizzo espropriativo e ogni tipo d'imposta, doveva far riferimento a quella zona. Gli strumenti urbanistici succedutisi non hanno mai modificato la destinazione ma solo reiterato i vincoli;
- 3) I proprietari durante i quarantatré anni di vincoli hanno dovuto pagare le imposte con le aliquote residenziali adeguate all'eventuale indennizzo, in attesa di esproprio o di vendita del terreno all'Università a prezzo commisurato alle imposte pagate.
- 4) L'Amministrazione comunale, come espresso in delibera, svincola (forse momentaneamente) e destina, forse in attesa di un ulteriore rinnovo del Piano Particolareggiato del Polo Universitario, il terreno di proprietà e adiacenti appezzamenti in ambito agricolo soggetto a strategie di piano (E8), determinando così una diversa futura valutazione d'esproprio per i terreni a favore dell'Università;
- 5) Si pone il dubbio sul reale svincolo del terreno in oggetto in quanto dalla "Tavola P" – Pianificazione Attuativa e schede norma – variante, allegata alla delibera, si evidenzia il mantenimento del perimetro del piano attuativo (PP10) e conseguente vincolo per l'operatività dell'ambito universitario anche sul detto terreno;
- 6) Si ritiene che l'attribuzione della zona agricola E8 sia inadeguata e in contrapposizione ai principi indicati in delibera secondo i quali, i terreni, se svincolati, assumeranno la destinazione d'uso delle aree limitrofe, che in questo caso, ricadono in zone residenziali estensive (B3) o residenziali soggette a scheda norma (C.n).

La posizione del fondo, circondato da aree fortemente urbanizzate, ne pregiudica l'utilizzo agricolo.

In conclusione chiedono:

- A) che la destinazione urbanistica della particella indicata nell'osservazione venga mutata in "residenziale estensiva" o "residenziale soggetta a scheda norma" in coerenza con le destinazioni d'uso limitrofe come disposto in delibera, considerando altresì l'originaria destinazione urbanistica che, nell'anno 1977 all'apposizione del vincolo, risultava già edificabile per edilizia residenziale;
- B) che l'immobile in oggetto venga completamente svincolato dal piano attuativo escludendolo dal perimetro del piano particolareggiato universitario;
- C) in via subordinata che il terreno in oggetto non venga variato di destinazione urbanistica e vengano mantenuti i vincoli.

## CONTRODEDUZIONE

L'osservazione presentata riguarda il terreno situato all'interno di quello che il PRGC identifica come aree destinate a sede dell'Università (zona per attrezzature collettive comprensoriali – Pu), mentre la nuova previsione urbanistica prevede la riclassifica in zona E8, corrispondente ad ambiti agricoli minori contigui ad aree urbanizzate; questa riclassificazione risulta pienamente coerente con quanto dichiarato dai ricorrenti.

Infatti, il Piano regolatore del Comune di Udine ha tra i suoi obiettivi quello di salvaguardare questi tipi di ambiti per i quali l'Amministrazione rinvia in fase successiva le attrezzature comunali e sovracomunali non programmabili nel breve periodo, ovvero nel tempo di validità dei vincoli espropriativi, proprio per gli ambiti agricoli contigui ad aree urbanizzate.

Nel caso in specie la scelta pianificatoria è coerente e trova riferimento nelle necessità manifestate dalla Università di Udine quale Ente di programmazione delle politiche universitarie sovracomunali.

Infatti, in questo caso l'Università di Udine ha richiesto con nota in data 25 marzo 2020 specificatamente per l'area in oggetto di modificare l'attuale zonizzazione "Pu" in zona "E8" poiché al momento non è in previsione un'espansione del campus universitario.

Non risulta pertanto necessario disporre delle aree del ricorrente nel breve termine (per i prossimi cinque anni) ai fini edilizi.

Inoltre, in merito all'osservazione sul permanere del "vincolo per l'operatività dell'ambito universitario" si riscontra che il piano particolareggiato n. 10 relativo alla zona universitaria dei Rizzi è stato approvato il 24 marzo 2003, con delibera del Consiglio Comunale n. 42, ed è entrato successivamente in vigore in data 3 luglio 2003, quindi risulta abbondantemente trascorso il periodo decennale per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano.

L'ambito in cui è inserita l'area in oggetto è circoscritto da una viabilità di scorrimento quale via Pasolini e da via Cottonificio, su cui tra l'altro non possono essere consentiti accessi diretti, infatti, è stato previsto e reiterato il collegamento viario tra queste due strade.

Non è neppure possibile destinare l'intera area a zona edificabile residenziale in quanto non coerente con l'omogeneità di aree a destinazione pubblica (zona Pu e zona ST per servizi tecnologici) confinanti con l'area dell'osservante e neppure coerente con la tipologia di variante di livello comunale in corso, in quanto la stessa non è finalizzata ad attribuire ex novo edificabilità in capo ai soggetti privati.

Tra l'altro l'area dei ricorrenti non confina con nessuna zona omogenea di tipologia residenziale sia di tipo "B" che di tipo "C"; le aree limitrofe infatti hanno la destinazione per l'insediamento delle attrezzature collettive. Si può pertanto affermare che l'ambito non ha vocazione residenziale.

Relativamente agli indennizzi per vincoli pregressi e/o futuri, la variante non entra nel merito puntuale della valutazione per la corresponsione degli indennizzi; infatti, la variante in argomento ha come obiettivo la programmazione del territorio e nel caso in specie la reale imposizione di vincoli pianificatori solo ove effettivamente necessari. Tali richieste di indennizzo dovranno essere comprovate in ordine alla quantificazione del reale danno e verificate in altra sede.

L'osservazione/opposizione viene di conseguenza respinta.

OSSERVAZIONE OPPOSIZIONE N.3 (PROT. PG/E 0111995)

#### RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE / OPPOSIZIONE

I terreni di proprietà della scrivente ricadono secondo lo strumento urbanistico vigente in zona Pu – attrezzature collettive comprensoriali – Università, e per gli stessi con la presente variante la destinazione proposta è “E8 Ambito agricolo soggetto a strategie di Piano”. In precedenza all'apposizione del vincolo di zona Pu avvenuta nel 1975, gli stessi ricadevano in zona edificabile “H Zone Residenziali estensive”.

L'attribuzione della zona agricola E8 viene ritenuta inadeguata in quanto inserita in un contesto sostanzialmente urbanizzato che di fatto non rende praticabile alcuna seria attività d'impresa agricola; inoltre l'eventuale attività agricola, secondo la scrivente, aumenterebbe considerevolmente il carico urbanistico della zona (traffico mezzi agricoli) e causerebbe immissioni nei fondi limitrofi fastidiose o dannose per la popolazione residente (concimazione o mietitura).

La proprietà reclama il mancato rispetto del principio generale espresso in sede di adozione ove vi si prescrive che le zone in cui il vincolo è rimosso, devono assumere la destinazione di quelle limitrofe; nessun immobile limitrofo al terreno oggetto di osservazione ha destinazione agricola ma gli stessi sono, a vario titolo, edificabili.

Inoltre secondo l'osservante “la suindicata destinazione è presa in violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, dal momento che ne mantiene la destinazione originaria ne estende quella delle zone limitrofe (ambidue edificabili), senza alcun motivo di interesse pubblico.”

Concludendo per i motivi sopra esposti la scrivente si oppone alla variante e chiede che la destinazione attribuita ai terreni di proprietà venga modificata da zona “E8 Ambito Agricolo soggetto a strategie di Piano” a zona “B2 residenziale semintensiva” con il ripristino della potenzialità edificatoria o, in subordine zona “B3 residenziale estensiva”.

## CONTRODEDUZIONE

L'osservazione presentata riguarda il terreno situato all'interno di quello che il PRGC identifica come aree destinate a sede dell'Università (zona per attrezzature collettive comprensoriali – Pu), mentre la nuova previsione urbanistica prevede la riclassifica in zona E8, corrispondente ad ambiti agricoli minori contigui ad aree urbanizzate; questa riclassificazione risulta pienamente coerente con quanto dichiarato dai ricorrenti.

Infatti, il Piano regolatore del Comune di Udine ha tra i suoi obiettivi quello di salvaguardare questi tipi di ambiti per i quali l'Amministrazione rinvia in fase successiva le attrezzature comunali e sovracomunali non programmabili nel breve periodo, ovvero nel tempo di validità dei vincoli espropriativi, proprio per gli ambiti agricoli contigui ad aree urbanizzate.

Nel caso in specie la scelta pianificatoria è coerente e trova riferimento nelle necessità manifestate dalla Università di Udine quale Ente di programmazione delle politiche universitarie sovracomunali.

Infatti, in questo caso l'Università di Udine ha richiesto con nota in data 25 marzo 2020 specificatamente per l'area in oggetto di modificare l'attuale zonizzazione "Pu" in zona "E8" poiché al momento non è in previsione un'espansione del campus universitario.

Non risulta pertanto necessario disporre nel breve termine, i prossimi cinque anni, ai fini edilizi delle aree del ricorrente.

L'ambito in cui è inserita l'area in oggetto è circoscritto da una viabilità di scorrimento quale viale P.P. Pasolini e da via Cotonificio, su cui tra l'altro non possono essere consentiti accessi diretti, infatti, è stato previsto e reiterato il collegamento viario tra queste due strade.

Non è neppure possibile destinare l'intera area a zona edificabile residenziale B2 o B3 in quanto non coerenti con l'omogeneità di aree a destinazione pubblica (zona Pu e zona ST per servizi tecnologici) confinanti con l'area dell'osservante e neppure coerente con la tipologia di variante di livello comunale in corso, in quanto la stessa non è finalizzata ad attribuire ex novo edificabilità in capo ai soggetti privati.

Tra l'altro l'area dei ricorrenti non confina con nessuna zona omogenea di tipologia residenziale di tipo "B"; le aree limitrofe hanno infatti la medesima destinazione per l'insediamento delle attrezzature collettive. Si può pertanto affermare che l'ambito non ha vocazione residenziale.

L'osservazione/opposizione viene di conseguenza respinta.

- 2) di approvare conseguentemente la variante n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale, in conformità agli elaborati redatti dal Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, datati 15.06.2020 e 11.11.2020 ed aggiornati con le previsioni delle varianti approvate e per effetto degli aggiornamenti cartografici, costituiti da:
- Zonizzazione: tavola Z0, Z1, Z2, Z3, Z4(dd 11.11.2020), Z5 – in scala 1:5000/ 1:2000;
  - Tavola E – Vincoli preordinati all’esproprio (dd 11.11.2020) - in scala 1:10.000;
  - Tavola A – Tavola delle attrezzature e dei servizi (dd 11.11.2020) - in scala 1:10.000;
  - Tavola P – Pianificazione attuativa e schede norma in scala 1:10.000;
  - Quaderno delle Schede Norma (appendice 3 alle NdiA) – schede;
  - Relazione con allegati (dd 11.11.2020) :
    - o Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.);
    - o Relazione attinente alla V.A.S.;
    - o Relazione sugli aspetti paesaggistici della variante (D.P.C.M. 12/12/2005);
    - o Asseverazione aspetti geologici e in materia di invarianza idraulica;
    - o Relazione – asseverazione “variante di livello comunale” ai sensi dell’articolo 63 sexies, comma 1, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.;
- 3) di allegare al presente atto, affinché ne formi parte integrante e contestuale, gli elaborati della variante in oggetto, come al soprastante punto 2);
- 4) di condividere il disposto della deliberazione giunta n. 362 d'ord. del 3 novembre 2020 intesa a stabilire l'esclusione della variante n. 28 al PRGC dalla procedure della valutazione ambientale strategica, dando atto che con la presente deliberazione viene sancita la piena efficacia dell'atto medesimo;
- 5) di incaricare le strutture comunali competenti, per tutti gli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto.

*Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" Consigliere Govetto e per la discussione che ne consegue.*

*(lascia la videoconferenza il Consigliere Pizzocaro - risultano collegati alla videoconferenza n. 35  
Consiglieri)*

Il Presidente apre la votazione, mediante sistema elettronico, sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 27 Consiglieri e il voto contrario dei Consiglieri Del Torre, Giacomello, Martines, Meloni e Venanzi (n. 5), collegati alla videoconferenza. Per motivi di ordine tecnico il Consigliere Giacomello esprime verbalmente il proprio voto contrario.

Si astengono i Consiglieri Paviotti e Pirone (n. 2), collegati alla videoconferenza.

Il Consigliere Rizza non partecipa alla votazione.

**Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.**

*(lascia la videoconferenza il Consigliere Rizza - risultano collegati alla videoconferenza n. 34  
Consiglieri)*

Il Presidente apre quindi la votazione, mediante sistema elettronico, sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 27 Consiglieri e il voto contrario dei Consiglieri Del Torre, Giacomello, Martines, Meloni e Venanzi (n. 5), collegati alla videoconferenza. Per motivi di ordine tecnico il Consigliere Capozzi esprime verbalmente il proprio voto favorevole.

Si astengono i Consiglieri Paviotti e Pirone (n. 2), collegati alla videoconferenza.

**Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione**, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(f.to Enrico Berti)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(f.to Marina Del Giudice)